



### Tra le principali novità che verranno introdotte dal Decreto Correttivo del 16/08/09:

- Riscrittura dell'articolo 14, che regola la **sospensione dell'attività imprenditoriale**, diretta a garantire il rispetto della regolarità delle condizioni di tutela sul lavoro
- Modifica della disciplina relativa all'appalto, per cui si prevede che il **DUVRI** debba essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori
- La scelta dei **criteri per la redazione del DVR** è rimessa al datore di lavoro
- Relativamente alla **data certa** viene precisato che è sufficiente la sottoscrizione congiunta del documento da parte di talune figure
- Le imprese di nuova costituzione sono tenute a redigere il **DVR entro novanta giorni dalla data di inizio attività**

### Le principali novità del Decreto Correttivo del Testo Unico Sicurezza:

✓ Un'importante **rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio** in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di garantire la rimodulazione degli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti ed altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente svolti.

✓ Riscrittura dell'articolo 14, che regola la **sospensione dell'attività imprenditoriale**, diretta a garantire il rispetto della regolarità delle condizioni di tutela sul lavoro.

✓ Modifica della disciplina relativa all'appalto, per cui si prevede che il **DUVRI** debba essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori.

✓ Per quanto riguarda il **Documento valutazione dei rischi** "La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione";

✓ E, per quanto riguarda la **data certa** da apporre sul documento, viene precisato che è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.

✓ Viene specificato nuovamente (così come era previsto nel D.Lgs 626) che le **imprese di nuova costituzione** sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività".

✓ Gli emendamenti all'articolo 30- Modelli di organizzazione e di gestione – sono rivolti ad affermare la centralità delle **procedure di certificazione** nello sviluppo di prassi virtuose nella definizione dei modelli di organizzazione del lavoro, soprattutto con riferimento alle tipologie di lavoro atipico e ai contratti di appalto.

**S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Massa Carrara**

Via Pelliccia, 5/b - 54033 Carrara (MS) Tel. (+39) 0585 71673 – 0585 71950

Fax. (+39) 0585 70839 - P.IVA C.F. 01099630459

E-mail: [info@scuolaedile.com](mailto:info@scuolaedile.com) - Web: [www.scuolaedile.com](http://www.scuolaedile.com)



✓ All'articolo 32- Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni viene specificato che si consente l'esonero dai corsi di formazione unicamente a chi dimostri di avere avuto una **esperienza concreta di gestione della sicurezza in ambienti di lavoro per un periodo di almeno un anno.**

Il **Decreto correttivo** introduce anche delle novità per il **RLS**:

i nominativi dei RLS vanno comunicati al sistema informativo di cui all'articolo 8, una volta operativo secondo i tempi e le previsioni del D Lgs 81 e non all'INAIL come attualmente previsto e tale comunicazione va effettuata non annualmente (come è disposto attualmente) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.

Inoltre, in caso di mancata elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici perché questi possano procedere all'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali (**RLST**).

### **Testo Unico Sicurezza: in attesa del correttivo le modifiche arrivano dalla Legge Comunitaria.**

È atteso entro il prossimo 16 agosto il decreto "correttivo" del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs 81/2008) che, dopo il parere negativo ricevuto dalle Regioni lo scorso 29 aprile, è stato modificato e licenziato dalle Commissioni Competenti di Camera e Senato riunite in seduta congiunta lo scorso 29 giugno.

Nel frattempo, tuttavia, il Testo Unico è stato modificato dalla Legge Comunitaria 2008 (L. 88/2009), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 110 alla G.U. n. 161 del 14/07/09. La modifica ha riguardato, in particolare, il comma 11 dell'art. 90, che disciplina i casi di esclusione della nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esclusione. Nella sua stesura originaria, il comma citato escludeva dall'obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione tutti i lavori privati non soggetti a Permesso di Costruire (interventi realizzabili con DIA o rientranti nella c.d. attività edilizia libera). La versione modificata dall'art. 39 della Legge Comunitaria, invece, limita l'esclusione ai lavori privati di importo inferiore a € 100.000 e per i quali non è necessario il Permesso di costruire. La modifica introdotta dalla Legge Comunitaria trae origine dalla Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06 (Procedura di infrazione n. 2005/2200), che aveva ritenuto illegittima le disposizioni del comma citato. La nuova formulazione del comma 11 dell'art. 90 intende recepire le indicazioni di Bruxelles tutelando i lavori privati di ridotta/modesta entità.

**S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Massa Carrara**

Via Pelliccia, 5/b - 54033 Carrara (MS) Tel. (+39) 0585 71673 – 0585 71950

Fax. (+39) 0585 70839 - P.IVA C.F. 01099630459

E-mail: [info@scuolaedile.com](mailto:info@scuolaedile.com) - Web: [www.scuolaedile.com](http://www.scuolaedile.com)